

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3175/82 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 1982****che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/82 <sup>(4)</sup>;visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 <sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per ilcalcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2122/82 <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2881/82 <sup>(10)</sup>; che per la sterlina inglese la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 17 al 23 novembre 1982 si scosta di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sempreché tali elementi siano già applicati nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2122/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(6)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.<sup>(7)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.<sup>(8)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.<sup>(9)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 56.<sup>(10)</sup> GU n. L 302 del 29. 10. 1982, pag. 13.

## ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
1. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,0938	— 0,0938	+	—
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nei Paesi Bassi			—	0,0320
— raccolti nell'UEBL			—	0,1339 (a)
				0,0938 (b)
— raccolti in Francia			—	0,1511
— raccolti in Danimarca			—	0,0938
— raccolti in Irlanda			—	0,0938
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0218
— raccolti in Italia			—	0,1267
— raccolti in Grecia			—	0,0931
2. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nei Paesi Bassi o esportati da questo paese :	+ 0,0638	— 0,0638	+	—
— raccolti in Germania			0,0330	—
— raccolti nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,1053 (a)
				0,0638 (b)
— raccolti in Francia			—	0,1230
— raccolti in Danimarca			—	0,0638
— raccolti in Irlanda			—	0,0638
— raccolti nel Regno Unito			0,0105	—
— raccolti in Italia			—	0,0979
— raccolti in Grecia			—	0,0632
3. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL o esportati dall'UEBL :	— 0,0464 (a) nihil (b)	+ 0,0464 (a) nihil (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,1546 (a)	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1035 (b)	—
— raccolti nell'UEBL			0,1177 (a)	—
— raccolti in Francia			0,0682 (b)	—
			—	0,0198 (a)
— raccolti in Danimarca			—	0,0632 (b)
— raccolti in Irlanda			0,0464 (a)	—
			— (b)	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0464 (a)	—
			— (b)	—
— raccolti in Italia			0,1295 (a)	—
			0,0794 (b)	—
— raccolti in Grecia			0,0083 (a)	— (a)
			— (b)	0,0364 (b)
			0,0471 (a)	—
			— (b)	—

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
4. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	nihil	nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,1035	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,0682	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,0443 (a)
				— (b)
— raccolti in Francia			—	0,0632
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0794	—
— raccolti in Italia			—	0,0364
— raccolti in Grecia			—	—
5. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	— 0,0675	+ 0,0675	+	—
— raccolti in Germania			0,1779	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1403	—
— raccolti nell'UEBL			0,0202 (a)	—
			0,0675 (b)	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,0675	—
— raccolti in Irlanda			0,0675	—
— raccolti nel Regno Unito			0,1523	—
— raccolti in Italia			0,0287	—
— raccolti in Grecia			0,0682	—
6. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	+ 0,0736	— 0,0736	+	—
— raccolti in Germania			0,0223	—
— raccolti nei Paesi Bassi			—	0,0104
— raccolti nell'UEBL			—	0,1146 (a)
				0,0736 (b)
— raccolti in Francia			—	0,1322
— raccolti in Danimarca			—	0,0736
— raccolti in Irlanda			—	0,0736
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			—	0,1073
— raccolti in Grecia			—	0,0729
7. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	nihil	nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,1035	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,0682	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,0443 (a)
				— (b)
— raccolti in Francia			—	0,0632
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0794	—
— raccolti in Italia			—	0,0364
— raccolti in Grecia			—	—

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
8. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,0378	+ 0,0378	+	—
— raccolti in Germania			0,1451	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1085	—
— raccolti nell'UEBL			— (a)	0,0082 (a)
			0,0378 (b)	— (b)
— raccolti in Francia			—	0,0279
— raccolti in Danimarca			0,0378	—
— raccolti in Irlanda			0,0378	—
— raccolti nel Regno Unito			0,1202	—
— raccolti in Italia			—	—
— raccolti in Grecia			0,0385	—
9. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Grecia o esportati da questo paese :	nihil	nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,1027	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,0675	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,0450 (a)
			—	— (b)
— raccolti in Francia			—	0,0639
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0787	—
— raccolti in Italia			—	0,0371
— raccolti in Grecia			—	—

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino alla data della fine della campagna di commercializzazione 1982/1983 del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dalla data d'inizio della campagna di commercializzazione 1983/1984 del latte e dei prodotti lattiero-caseari.